

**REGOLAMENTO PER
ASSEGNAZIONE DI
BORSE DI STUDIO
AL MERITO SCOLASTICO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 05 del 17.02.2016

Art. 1 - PRINCIPIO COSTITUZIONALE - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Amministrazione Comunale di Sirmione, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, agli artt. 2 e 9 della Legge Regionale 31/1980, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, delibera annualmente uno stanziamento nel bilancio di previsione del Comune e bandisce un pubblico concorso allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli e capaci e per incoraggiare la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali.

Art. 2 – BANDO DI CONCORSO

Il bando di concorso per l'assegnazione delle borse previste nel presente regolamento è emanato, con atto del Responsabile dell'Area competente, dandone massima pubblicità mediante affissione di apposito manifesto e pubblicazione sul sito web del Comune in cui saranno chiaramente indicate le condizioni e le norme del concorso stesso ed indicando, in particolare, la scadenza per la presentazione delle domande.

Al concorso possono partecipare gli studenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.

Art. 3 – REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AGLI ASSEGNI DI STUDIO

Possono accedere al bando di concorso per le Borse di studio gli studenti con le seguenti prerogative:

1. Siano residenti nel Comune di Sirmione;
2. Non abbiano frequentato da ripetenti l'anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio;
3. Frequentino una scuola statale di secondaria di secondo grado, privata o parificata con durata quinquennale.
4. Frequentino un corso di laurea triennale o quinquennale specialistica (nuovo ordinamento), o una laurea vecchio ordinamento di durata minima di 4 o 5 anni, presso una facoltà legalmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana;
5. Abbiamo conseguito nell'ultimo anno scolastico il seguente punteggio:
 - Almeno la media⁽¹⁾ dell' "8" (otto) dei voti del secondo quadrimestre per i frequentanti nell'anno precedente le classi 1^a - 2^a - 3^a - 4^a della scuola Secondaria di secondo grado;
 - per coloro che hanno sostenuto l'esame di maturità: voto finale compreso tra i "90/100" (novanta/centesimi) e "100/100" (cento/centesimi).
 - per coloro che frequentano un corso di laurea, è richiesta una media compreso tra "27" (ventisette) e "30" (trenta) per gli esami conseguiti nell'anno accademico precedente (come da "piano di studi");
 - per coloro che hanno sostenuto la tesi di laurea: voto finale compreso tra "100" e "110".

⁽¹⁾ La media scolastica è calcolata, con due decimali, considerando i voti di tutte le materie di insegnamento eccetto religione o l'eventuale materia alternativa;

Le Borse di Studio non sono cumulabili con Borse di Studio e Assegni dello Stato, di altri Enti pubblici o Istituzioni private ad esclusione della Dote Scuola per reddito.

Art. 4 - TIPOLOGIE DI ASSEGNI DI STUDIO

Le Borse di Studio verranno destinate secondo criteri di merito agli alunni che abbiano frequentato, nell'ultimo anno scolastico una qualunque classe di scuola Secondaria di secondo grado e a coloro che, nel medesimo anno, abbiano frequentato un corso di laurea triennale o quinquennale specialistica (nuovo ordinamento), o una laurea vecchio ordinamento di durata minima di 4 o 5 anni, presso una facoltà legalmente riconosciuta dalla Repubblica.

I 25 assegni di studio verranno assegnati secondo il seguente criterio:

- n. 15, del valore di € 400,00, per votazione relativa alla media scolastica conseguita durante gli anni di scuola secondaria di secondo grado e/o relativa licenza, di cui n. 8 con Isee inferiore a € 30.000,00;
- n. 5, del valore di € 450,00, per votazioni riportate durante la frequenza di un corso di laurea triennale e/o relativa tesi, di cui n. 3 con Isee inferiore a € 30.000,00;
- n. 5, del valore di € 500,00, per votazioni riportate durante la frequenza di un corso di laurea quinquennale e/o relativa tesi, di cui n. 3 con Isee inferiore a € 30.000,00;

Art. 5 – MODALITA' PER PRESENTARE LA DOMANDA DELLA BORSA DI STUDIO

Coloro che intendono partecipare debbono presentare, a pena esclusione, entro la data pubblicata sul bando, i seguenti documenti:

- domanda in carta semplice indirizzata all'Assessorato alla Pubblica Istruzione sui modelli predisposti e disponibili presso l'ufficio Pubblica Istruzione o sul sito internet www.sirmionebs.it controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci in caso di minorenni, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal presente bando;
- certificato o pagella riferita all'anno scolastico indicato sul bando dal quale risultano le votazioni riportate (anche voto di condotta);
- copia del libretto con i voti riportati agli esami e "piano di studi" relativo;
- certificato del voto riportato a seguito dell'esame di maturità;
- certificato di voto riportato a seguito della tesi di laurea;
- copia di un documento in corso di validità del richiedente (dello studente se maggiorenne, del genitore se il figlio è minorenne);

Art. 6 – FORMULAZIONE GRADUATORIA

Viene istituita una Commissione per la valutazione delle domande presentate.

La Commissione, composta dal Sindaco o suo delegato, dal Responsabile dell'Area Istruzione e l'impiegato addetto all'ufficio Pubblica Istruzione, provvede, entro la fine del mese di Aprile di ogni anno, ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute per accertarne l'ammissibilità.

Verranno escluse a priori le domande che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 5.

Contestualmente verrà redatta la graduatoria in base alle votazioni riportate dai candidati.

In caso di parità nella votazione si farà riferimento all'ordine di arrivo della domanda all'ufficio protocollo del Comune.

In caso di ulteriore parità si farà riferimento al reddito determinato da calcolo I.S.E.E. (situazione economica equivalente). La documentazione Isee verrà richiesta, oltre che per i casi menzionati all'art. 4, solo nel caso in cui si presenti il caso di più domande pervenute nella stessa data. In questo caso si prediligerà la situazione reddituale (I.S.E.E.) più bassa.

La graduatoria e i nominativi dei beneficiari saranno noti mediante avviso pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio on-line del Comune.

Art. 7. - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER PARTICOLARE MERITO

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione sul bilancio comunale una somma di € 400,00 per l'assegnazione di borse di studio per gli studenti meritevoli che abbiano conseguito una valutazione finale eccellente ("100 e Lode" per la scuola secondaria di secondo grado, e "110 cum laude" per la tesi di laurea).

Il budget messo a disposizione verrà suddiviso tra gli studenti meritevoli che ne abbiano fatto domanda.

La borsa di studio per particolare merito non deve superare comunque € 100,00 , somma che verrà ad aggiungersi alla borsa di studio di cui all'art. 4.

Art. 8. – CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui le domande pervenute per una categoria di assegnazione siano inferiori alle borse di studio disponibili, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attribuire gli importi a disposizione a studenti delle altre categorie di cui all'art. 4 seguendo il criterio della migliore votazione con eventuale ricorso all'indicatore ISEE più basso in situazioni di parità.

Art. 9 – ASSEGNAZIONE - CONSEGNA

La consegna della borse di studio agli studenti collocati in graduatoria avverrà indicativamente nel mese di maggio, in una pubblica cerimonia alla presenza della autorità.

Art. 10 – VERIFICHE E SANZIONI

L'Amministrazione Comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed alla autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti.

Qualora si verificano, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato, l'assegnatario è tenuto alla sua restituzione.

Il Comune in tale specifico caso segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria affinché giudichi circa la sussistenza degli eventuali reati di cui agli art. 483, 485, 489, 495 e 640 del Codice Penale.

Art. 11. – TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 tutti i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza e per le finalità strettamente connesse. L'interessato potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7-8-9 del D.Lgs n. 196/2003.

Art. 12. – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il regolamento in oggetto entrerà in vigore secondo quanto previsto dal vigente Statuto Comunale.